



COMUNE DI MILLESIMO

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 114

OGGETTO: Approvazione schema di Regolamento per la disciplina di forme di previdenza complementare per il personale della polizia locale del Comune di Millesimo

L'anno **duemilaventi** addì cinque del mese di dicembre alle ore 9:30, si è riunita la Giunta Comunale nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi di legge.

Sono presenti i signori:

PICALLI Aldo	Sindaco	SI
GAROFANO Francesco	Vice Sindaco	SI
GARRA Alessandra	Assessore	SI
SCARZELLA Roberto	Assessore	SI in videoconferenza
SMITS Natasja	Assessore	SI

Partecipa la Dott.ssa Paola Piera BAGNASCO, Segretario Comunale.

Il sig. Aldo PICALLI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- L'art. 208, comma 1, del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada), stabilisce che "I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni";

- L'art. 208, comma 4, come modificato dall' art. 10, comma 3, della L. 366/1998, dall'art.31, comma 17, della L. 448/1998, dall'art. 18, comma 2, della legge n. 472/1999, dall' art. 53, comma 20, della legge 388/2000, dall'art. 15 del D.Lgs. 15/01/2002 n. 9, ed infine dalla legge 120/2010, prevede che "una quota pari al 50% dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della strada è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica";

- L'art. 208, comma 5 prevede che gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

Atteso che con deliberazione della giunta comunale n. 61 del 12/05/2010 veniva approvato il Regolamento Comunale per l'istituzione di forme di previdenza e assistenza complementare al personale della Polizia Locale;

Rilevata la necessità di procedere all'adozione di un nuovo Regolamento Comunale che tenga conto delle sopravvenute novità normative, contrattuali e interpretative;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 26.02.2020, concernente la ripartizione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione del C.d.S., di cui al comma 4 ed al comma 5 bis dell'art. 208 del medesimo codice, stanziato nella misura superiore del 50% per le finalità come dallo stesso previste, relative all'anno 2020;

Visto lo schema del nuovo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI MILLESIMO, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto per quanto innanzi citato doversi adottare il suddetto regolamento, ai sensi delle disposizioni vigenti, composto di n. 14 articoli;

Acquisito il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Personale ed il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;

CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare lo schema di REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI MILLESIMO, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992, allegato alla presente per formarne integrante e sostanziale;
2. di sottoporre lo stesso all'approvazione delle OO.SS. e delle R.S.U. del Comune di Millesimo;
3. di dare atto che il nuovo regolamento avrà decorrenza dal 1° gennaio 2020;
4. di dare atto che il nuovo regolamento abroga e sostituisce il precedente, adottato con DGC n. 61 del 12/05/2010

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Aldo PICALLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paola Piera BAGNASCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il

15 DIC 2020

per quindici giorni consecutivi.

N. 10171-842 Reg. A.P.

Messo Comunale _____



INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Franco IVALDO

Parere di REGOLARITA' CONTABILE ex art. 49 D. Lgs 18.08.00, n. 267: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanna PREGLIASCO

Parere di REGOLARITA' TECNICA ex art. 49 D. Lgs 18.08.00, n. 267: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanna PREGLIASCO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li, 15 DIC 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Paola Piera BAGNASCO

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25 DIC 2020

Millesimo, 25 DIC 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paola Piera BAGNASCO

REGOLAMENTO
**PER LA DISCIPLINA DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL
PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI MILLESIMO**

TITOLO I

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative delle forme di previdenza integrativa di cui all'art. 208, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 2 - Destinatari

1. Destinatari delle forme di previdenza integrativa sono tutti gli appartenenti alla Polizia Locale del Comune di MILLESIMO, a tempo indeterminato non amministrativi, con le precisazioni di seguito indicate:

- ✓ i nuovi assunti dovranno aver superato positivamente il periodo di prova;
- ✓ i periodi di servizio superiori a 6 mesi nell'arco dell'anno si computano come un anno;
- ✓ i periodi di servizio pari o inferiori a 6 mesi si conteggiano in base ai mesi effettivi di servizio, le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come un mese intero.

Art. 3 - Finalità e forme di previdenza ed assistenza complementare

1. L'individuazione degli strumenti di previdenza complementare è definita dall'art. 56-quater, comma 1, lettera a), del CCNL Funzioni Locali 2016-2018, fatta salva la volontà del lavoratore di conservare precedenti adesioni a differenti forme pensionistiche individuali.

2. Ai sensi dell'art. 56-quater comma 2, letter b) del CCNL Funzioni Locali, potranno altresì essere individuati strumenti aventi finalità assistenziali, nell'ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell'art. 72.

3. Fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'art. 56-quater comma 1 lettera a) del CCNL Funzioni Locali 2016-2018, gli strumenti previdenziali ed assistenziali sono selezionati con le procedure previste dal d.lgs. 50/2016.

Art. 4 - Finanziamento

1. Il Fondo è finanziato per forme di previdenza ed assistenza complementare del personale di Polizia Locale, con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi, ai sensi dell'art. 208, commi 4 e 5, del D.Lgs.n.285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, in misura variabile, annualmente definita con deliberazione della giunta comunale e per un importo minimo di euro 750,00 per ciascun destinatario, così come individuato all'art. 2.

2. Il fondo potrà altresì essere finanziato da eventuali altre leggi, contributi, sanzioni amministrative pecuniarie, sovvenzioni di Enti e donazioni di privati.

3. Le somme destinate al fondo di cui al precedente comma, sono stanziare annualmente in apposito intervento di bilancio relativo all'esercizio finanziario di competenza.

Art. 5 - Prestazioni di previdenza ed assistenza integrative

1. Gli strumenti di previdenza integrativa sono individuati ai sensi del vigente CCNL, così come definito all'art. 3 comma 1;

2. Gli strumenti di assistenza complementare nell'ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell'art. 72 del vigente CCNL, eventualmente attivati, prevedono l'adesione su base volontaria da parte di ciascun dipendente che, presa visione della regolamentazione e della documentazione informativa della forma assistenziale selezionata, dovrà manifestare espressamente la volontà di adesione.

Art. 6 - Cessazione delle forme di contribuzione dell'Ente

1. L'obbligo contributivo dell'Ente, ai sensi dell'art. 208, commi 4 e 5, del D.Lgs.n.285/1992 e degli artt. 2 e 3 del presente regolamento, termina con la cessazione del rapporto di dipendenza e, comunque, in seguito alla perdita di qualifica di appartenente alla Polizia Locale.

2. L'obbligo dell'ente è altresì sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente, nei casi disciplinati dal CCNL.

Art. 7 - Contribuzioni da parte del dipendente

1. E' data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento dello strumento selezionato, senza alcun onere per il Comune.

Art. 8 - Trasferimento delle risorse al fondo di Comparto

1. Qualora venga istituito il fondo nazionale per il Comparto della Polizia Locale o comunque del pubblico impiego e si renda quindi necessaria, salvo diverse disposizioni di legge, l'adesione in forma collettiva al predetto fondo, le forme previdenziali selezionate dovranno prevedere il trasferimento delle posizioni individuali al fondo di comparto.

TITOLO II

DISPOSIZIONI E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA

Art. 9 - Istituzione

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con l'art. 17, Capo III Area Polizia Locale del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali 22/01/2004, con il presente Titolo è istituita e regolata l'attività della Commissione tecnica per la gestione delle risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali da farsi ricadere in capo agli operatori di Polizia Locale, così come disposto dall'art. 208, commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni.

Art. 10 - Composizione

1. La Commissione, i cui componenti vengono scelti tra i soli operatori di Polizia Locale, è formata secondo i seguenti criteri:

- ✓ un componente, individuati per mezzo di votazione palese a maggioranza
- ✓ il Comandante, o suo sostituto, con funzioni di presidente.

2. Alle votazioni di cui al comma 1 partecipa il personale destinatario del presente Regolamento.

Art. 11 - Funzionamento e durata

1. La Commissione è convocata e presieduta dal Comandante o dal suo sostituto.
2. Di ogni seduta della Commissione si redige apposito verbale a cura di un segretario scelto tra i componenti dal Presidente.
3. La partecipazione ai lavori della Commissione di gestione non dà diritto a compensi economici.
4. Le sedute della Commissione sono aperte agli operatori di Polizia Locale, nel rispetto della vigente normativa sulla *privacy*.
5. La sede della Commissione è individuata negli Uffici del Comando.

6. La Commissione dura in carica cinque anni.

Art. 12 - Funzioni ed adempimenti

1. La commissione ha funzioni propositive, di vigilanza e verifica. In particolare:

- ✓ svolge funzioni propositive nella predisposizione degli atti di bando e capitolato, se necessari, per la scelta della società assicurativa, istituto bancario o ente gestore di fondo per le finalità di cui all'art. 3;
- ✓ promuove iniziative tese al miglior raggiungimento delle finalità d'investimento delle risorse destinate agli scopi del presente Regolamento.
- ✓ svolge funzione di controllo e vigilanza sulla corretta e conveniente gestione dei fondi previdenziali e assicurativi.

Art. 13 - Collaborazioni

1. Ai fini della corrispondenza organizzativa ed operativa, la Commissione può avvalersi del personale degli uffici comunali dei settori connessi agli interessi per cui la Commissione opera.

2. La partecipazione ai lavori non dà diritto a compensi economici.

Art. 14 - Norme finali

1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti.

2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente adottato con deliberazione della giunta comunale n. 15 del 09/02/2009.